Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 324

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 20 novembre 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 324 DEL 20 NOVEMBRE 1978:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1978.
Approvazione del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Milano.
(8037)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 324 DEL 20 NOVEMBRE 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 92: **Acciaierie e ferriere vicentine Beltrame, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1978. — **Fulgorcavi, società per azioni, in Latina:** Obbligazioni « 5% - 1961 » sorteggiate il 23 ottobre 1978. — **Fulgorcavi, società per azioni, in Latina:** Obbligazioni « 6% - 1963 » sorteggiate il 23 ottobre 1978. — **Liquigas italiana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 7% - 1969-1987 » sorteggiate il 26 ottobre 1978. — **Liquigas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 7% - 1971-1991 » sorteggiate il 26 ottobre 1978. — **Banco di Napoli, sezione di credito industriale, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1978. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 6% - 1967-1987 » sorteggiate il 31 ottobre 1978. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 6% - 1968-1988 » sorteggiate il 31 ottobre 1978. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 9% - 1975-1982 » sorteggiate il 31 ottobre 1978. — **RIV-SKF - Officine di Villar Perosa, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1978. — **Toscofina - Toscana finanziamenti, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1978. — **Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1978. — **Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1978. — **S.A.I.L. - Società anonima industria laterizi, società per azioni, in Legnago (Verona):** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1978. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'11 settembre 1978. — **Cartiera di Arco, società per azioni, in Arco (Trento):** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1978 (repertorio n. 44125/9329). — **Cartiera di Arco, società per azioni, in Arco (Trento):** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1978 (repertorio n. 44124/9328). — **Rural-Gas, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1978 (repertorio n. 34.930/9667). — **Rural-Gas, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1978 (repertorio n. 34.931/9668). — **O.N.C.E.A.S., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 settembre 1978. — **O.R.S.A. - società per azioni, in Gorla Minore:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1978. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1978. — **Casa di cura Città di Verona, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1978. — **Sadi, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1978. — **Sirp, società per azioni, in Cologna Veneta (Verona):** Obbligazioni sorteggiate l'8 agosto 1978. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Obbligazioni fondiarie sorteggiate nel mese di luglio 1978. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di luglio 1978. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Obbligazioni fondiarie sorteggiate nel mese di agosto 1978. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di agosto 1978. — **Rejna, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1978. — **Rimorchiatori riuniti, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1978. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 5,50% - 1963-1988 » sorteggiate il 7 novembre 1978. — **Birra Sempione, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1978. — **Garolla, società per azioni, in Limena:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1978. — **Liquigas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1978. — **Comune di Napoli, IV Direzione, ragioneria e finanza:** Estrazione di obbligazioni.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1978, n. **712.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

storia comparata delle lingue classiche;
egittologia;
storia della teologia patristica;
storia della teologia medioevale;
storia della teologia moderna e contemporanea;
sociologia religiosa;
storia dell'arte contemporanea;
storia della critica e della storiografia letteraria;
drammaturgia teorica;
semiologia;
sociologia della comunicazione e della cultura;
storia delle teoriche del cinema;
storia delle teoriche teatrali;
storia e teoria degli audiovisivi;
dottrina e tecnica del giornalismo;
storia e teoria del linguaggio giornalistico;
disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione sociale;
storia delle tecniche artistiche e del restauro;
storia dell'arte lombarda.

Art. 16 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

drammaturgia teorica;
semiologia;
sociologia della comunicazione e della cultura;

storia delle teoriche del cinema;
storia delle teoriche teatrali;
storia e teoria degli audiovisivi;
dottrina e tecnica del giornalismo;
storia e teoria del linguaggio giornalistico;
disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione sociale.

Art. 17 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti i seguenti:
storia comparata delle lingue classiche;
lingue e letterature scandinave.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1978
Registro n. 119 *Istruzione, foglio n.* 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1978, n. **713.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 120 - è soppresso e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti di analisi matematica e geometria analitica e tecnologia dell'architettura comportano ciascuno due esami; gli insegnamenti biennali di storia dell'architettura e di urbanistica comportano un solo esame al termine di ciascun biennio; l'insegnamento quinquennale di composizione architettonica comporta tre esami al termine dei corsi primo, terzo e quinto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1978
Registro n. 119 *Istruzione, foglio n.* 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978, n. **714.**

Riordinamento dell'Ente autonomo del porto di Trieste, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 14 marzo 1977, n. 73, di ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmato ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975;

Considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della citata legge il Governo è autorizzato all'emanazione di norme necessarie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli atti suddetti ed a consentire l'attuazione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalità indicate negli atti medesimi;

Sentita la giunta regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Udito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'art. 3 della su citata legge n. 73 di ratifica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dell'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra Italia e Jugoslavia, ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, e nel quadro di una organica programmazione marittima e portuale, l'Ente autonomo del porto di Trieste, istituito con legge 9 luglio 1967, n. 589 — anche in vista di una integrazione degli scali della regione Friuli-Venezia Giulia e di una ristrutturazione dell'Ente medesimo con successivo apposito provvedimento legislativo — partecipa e concorre alla realizzazione di una stretta e permanente cooperazione tra i porti dell'Adriatico del Nord.

In armonia con la sua natura di ente pubblico economico, esso è organizzato sulla base dei principi della imprenditorialità dell'azione e della autonomia patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile.

Art. 2.

Oltre a provvedere ai compiti di cui all'art. 1 e ferme restando le competenze previste dalla legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni, l'Ente ha il compito di:

1) formulare e proporre il piano di organizzazione territoriale, portuale ed industriale, d'intesa con le altre amministrazioni interessate;

2) concorrere alla realizzazione ed al completamento del sistema infrastrutturale di trasporto marittimo;

3) partecipare, con la regione e con gli altri enti interessati, alla elaborazione degli strumenti urbanistici locali e comprensoriali relativi alle aree gravitanti sul porto, compresa la zona franca prevista dall'art. 1 dell'accordo di cui al precedente art. 1;

4) adottare i provvedimenti di esproprio, con i criteri e le procedure previste per l'Ente zona industriale di Trieste, istituito con legge 21 aprile 1969, n. 163;

5) concorrere nell'attività di protezione del mare Adriatico dall'inquinamento, d'intesa con le altre amministrazioni interessate;

6) provvedere alla disciplina — con potere di regolamentazione, di determinazione delle tariffe, nonché di rilascio delle concessioni relative — di tutti i servizi connessi con l'uso dei beni demaniali marittimi, con l'attività di riparazione, carenaggio, rimorchio e rifornimento delle navi e di tutte le operazioni portuali indicate dall'art. 108 del codice della navigazione;

7) assumere in forma diretta la progettazione e la esecuzione di tutte le opere marittime e portuali nella propria circoscrizione territoriale;

8) provvedere ai servizi idrici, di illuminazione e di pulizia del porto, di prevenzione e di eliminazione dell'inquinamento degli specchi acquei compresi nella circoscrizione, nonché all'esecuzione delle opere ordinarie e straordinarie portuali a carico dello Stato;

9) effettuare studi, anche in collaborazione con gli istituti specializzati, volti ad accertare possibili criteri di collaborazione economica nel sistema dei trasporti internazionali al fine di predisporre strategie ed iniziative di coordinamento portuale e di organizzazione del territorio per un ruolo comune nell'Adriatico.

Art. 3.

Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni, nonché di quelli stabiliti dal presente decreto, all'Ente autonomo del porto di Trieste viene assegnato un fondo di dotazione di lire 15.000 milioni da iscriversi allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 4.500 milioni nell'anno 1979 e lire 10.500 milioni nell'anno 1980.

Il Ministero della marina mercantile è autorizzato a versare direttamente alla regione, a valere sulle somme iscritte ai sensi del precedente comma, le quote di tali somme che la regione abbia ritenuto, per motivi di particolare rilievo, di anticipare all'Ente autonomo del porto di Trieste.

All'onere previsto dal precedente primo comma si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 8 della legge 14 marzo 1977, n. 73.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti, sono devoluti all'Ente, che provvede alla loro riscossione e percezione, in luogo e con i privilegi dello Stato, secondo le procedure in vigore:

a) i canoni dovuti dalle altre amministrazioni per l'uso di beni demaniali marittimi non destinati a servizi portuali, nonché quelli relativi alla concessione per lo esercizio dei servizi indicati al precedente art. 2;

b) i proventi derivanti da sanzioni pecuniarie relative a violazioni commesse in relazione all'uso dei beni demaniali marittimi ed all'esercizio dei servizi di competenza dell'Ente, previste dal codice della navigazione o da altre disposizioni di legge relative a tale materia.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente previsto dall'art. 4 della legge 9 luglio 1967, n. 589, modificato con legge 14 agosto 1971, n. 822, può essere destinato anche al ripianamento del disavanzo accertato alla data del 31 dicembre 1977 nella gestione dell'Ente.

Art. 5.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le aree ed i beni compresi nella circoscrizione dell'Ente, già in uso ad altre amministrazioni dello Stato per servizi non attinenti al traffico portuale, sono trasferiti al pubblico demanio marittimo e consegnati all'Ente, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello delle finanze.

Le aree, con i fabbricati su di esse insistenti, non più utilizzate per scopi connessi con il traffico portuale che saranno indicate con decreto del Ministro della marina mercantile da emanarsi, di concerto con quello delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, passano come beni patrimoniali all'Ente che avrà facoltà di alienarli nelle forme di legge.

Alle concessioni eventualmente esistenti per i beni di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 42 del codice della navigazione.

A modifica delle vigenti disposizioni le attribuzioni spettanti all'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Trieste relativamente all'esecuzione delle opere marittime e portuali nonché delle forniture dei mezzi meccanici portuali, finanziate dallo Stato, anche mediante contributo, sono trasferite ad un funzionario dello Stato in qualità di revisore tecnico.

Il revisore tecnico è scelto tra i funzionari del Ministero dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico, viene designato dal Ministero dei lavori pubblici ed è comandato a prestare servizio presso l'Ente ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077.

Art. 6.

I limiti dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste sono quelli risultanti dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto, comprese le aree acquisite per effetto di interramenti di specchi acquei contigui.

Restano in vigore tutte le speciali disposizioni riguardanti lo stato giuridico, l'esercizio o l'amministrazione dei punti franchi del porto franco di Trieste.

Art. 7.

Le agevolazioni finanziarie previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alle imprese destinate a svolgere attività nell'ambito portuale.

Le somministrazioni dei finanziamenti previsti dal comma precedente sono autorizzate previo parere favorevole dell'Ente.

Alle imprese di cui al primo comma del presente articolo sono altresì estese, con la procedura indicata dal comma precedente, le provvidenze previste dalla

legge 31 luglio 1957, n. 742, e successive modificazioni. Per quanto concerne le agevolazioni tributarie si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 8.

All'art. 10 della legge 9 luglio 1967, n. 589, il punto 3) è sostituito dal seguente:

3) tre rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il punto 9) è sostituito dal seguente:

9) quattro membri designati nel proprio seno dal consiglio di amministrazione, di cui due in rappresentanza dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative e due in rappresentanza degli imprenditori e degli utenti.

Art. 9.

L'art. 11 della legge 9 luglio 1967, n. 589, è sostituito dal seguente:

Art. 11 (*Compiti del comitato direttivo*). — Il comitato direttivo:

1) assiste il presidente nell'adempimento dei suoi compiti e secondo le norme stabilite dal regolamento prende, in casi di necessità ed urgenza, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica;

2) predispone i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi da sottoporre al consiglio di amministrazione e propone eventuali variazioni al bilancio preventivo, durante il corso dell'esercizio finanziario;

3) delibera, salvo ratifica del consiglio di amministrazione, sulle concessioni demaniali marittime di cui all'art. 36 del codice della navigazione, nonché su quelle per l'esercizio dei servizi indicati al precedente art. 2, fissandone la regolamentazione e le relative tariffe;

4) delibera sulle spese di qualsiasi importo nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione;

5) delibera sugli incarichi tecnici da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee all'Ente;

6) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale e gli aventuali compensi o sussidi speciali a norma del regolamento del personale;

7) delibera sulle nomine e sul licenziamento del personale con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale;

8) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui provvedimenti arbitrali e sulle nomine dei relativi arbitri, nonché sulle controversie con altre amministrazioni, qualunque sia il loro valore;

9) delibera sui progetti sia di massima che esecutivi, di lavori per opere di qualsiasi tipo, sulle modalità e sull'ordine della loro esecuzione, qualunque sia il loro importo di spesa;

10) delibera su tutte le altre materie che non siano espressamente devolute alla competenza del consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Il regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'Ente è deliberato dal consiglio di amministrazione, ed approvato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 11.

L'art. 14 della legge 9 luglio 1967, n. 589, è sostituito dal seguente:

Art. 14 (*Atti soggetti a controllo*). — Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere inviate entro otto giorni dalla loro data al Ministero della marina mercantile. Nel caso di mancato invio entro tale termine, le medesime si intendono decadute.

Entro trenta giorni dal ricevimento, il Ministero della marina mercantile pronuncia l'annullamento delle deliberazioni illegittime.

Sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile le deliberazioni concernenti:

a) le materie oggetto del regolamento organico del personale;

b) le tasse e le soprattasse di cui all'art. 4;

c) le norme e le tariffe di cui all'art. 9, n. 7, lettera *a*).

Le deliberazioni di cui all'art. 9, n. 7, lettera *g*), sono approvate con provvedimento del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, e le deliberazioni di cui all'art. 11, n. 9, sono approvate dal Ministro della marina mercantile di concerto con quello dei lavori pubblici, salvo quelle concernenti opere il cui valore rientri nella competenza degli uffici del genio civile per le opere marittime.

Le deliberazioni di cui ai commi terzo e quarto — salvo quanto disposto dai due commi successivi — non diventano esecutive fino a quando non hanno riportato l'approvazione prescritta.

Tali deliberazioni diventano esecutive ove, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, non sia stata negata l'approvazione con atto motivato.

Tutte le deliberazioni diventano immediatamente esecutive quando il Ministero espressamente lo consenta.

Art. 12.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 1, ultimo comma, nell'art. 3, punto 2, commi secondo e terzo, punto 3, nell'art. 9, punto 4 e punto 7, lettere *b*), *c*) ed *e*) e punto 8, e nell'art. 16, primo comma, lettere *b*) e *c*) e secondo comma della legge 9 luglio 1967 n. 589.

Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni di legge contrarie od incompatibili con la natura delle funzioni dell'Ente stabilite negli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — MORLINO — MALFATTI — PANDOLFI — STAMMATI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1978
Atti di Governo, registro n. 19, *foglio n.* 17

PORTO DI TRIESTE - Tabella "A"
GALLERIA DI CIRCONVALLAZIONE
FERROVIA
F.S. TRIESTE CENTRALE
PUNTO FRANCO VECCHIO
Limiti Punti Franchi
Aree d'interrimento previste dal Piano Regolatore Portuale

PORTO DI TRIESTE
PUNTO FRANCO NUOVO
Limiti Punti Franchi
Aree d'interrimento previste dal Piano Regolatore Portuale
P.F. SCALO LEGNAMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 1978.

Costituzione del comitato tecnico nazionale venatorio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia;

Visto l'art. 4 della predetta legge, il quale prevede la istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di un comitato tecnico venatorio nazionale, cui sono conferiti compiti di studi e ricerche nelle materie elencate nello stesso articolo;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della agricoltura e delle foreste nonché dagli enti e dalle associazioni indicati nel citato art. 4;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

E' costituito il comitato tecnico venatorio nazionale previsto dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Il comitato, presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, per sua delega, da un Sottosegretario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è così composto:

Benvenuti dott. Valerio, dirigente generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Alfieri dott. Vittorio, primo dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Leporati prof. Lamberto, direttore dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina;

Celli prof. Giorgio, in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche;

Caiati on. prof. Italo Giulio, in rappresentanza della Federazione italiana della caccia;

Brugnoli avv. Sirio, in rappresentanza dell'Associazione nazionale libera caccia;

Cardia dott. Lamberto, in rappresentanza dell'unione nazionale Enal caccia, pesca e tiro;

Ristori Giuseppe, in rappresentanza dell'Arci caccia;

Guerriero avv. Italo, in rappresentanza della Italcaccia;

Chilanti dott. Pietro, in rappresentanza dell'Ente produttori selvaggina;

Bana avv. Giovanni, in rappresentanza dell'Associazione nazionale uccellatori uccellinai « L. Gasparotto » di Bergamo;

Gaetani dott. Andreotto, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Viali dott. Giorgio, in rappresentanza della Confederazione italiana coltivatori diretti;

Loizzo Mario Cosimo, in rappresentanza della Cgil;

Cavioli Alberto, in rappresentanza della Cisl;

Montano Mario, in rappresentanza della Uil;

Tassi dott. Franco, in rappresentanza dell'Associazione nazionale Italia nostra;

Silvestri dott. Alberto, in rappresentanza della Federazione nazionale « Pro natura »;

Osio dott. Arturo, in rappresentanza del World Wildlife Found per l'Italia;

Zara dott. Massimiliano, in rappresentanza dell'Ente nazionale protezione animali;

Medici Del Vascello Luigi, in rappresentanza della delegazione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

Frugis prof. Sergio, in rappresentanza dell'unione zoologica italiana.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Angelo Porcelli, direttore aggiunto di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La spesa derivante dal funzionamento del comitato farà carico ai competenti capitoli del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1978
Registro n. 12, *foglio n.* 273

(9003)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Multimotors System italiana, stabilimento di Storo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Multimotors System italiana, stabilimento di Storo (Trento);

Visti i decreti ministeriali 23 giugno 1977 e 16 gennaio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Multimotors System italiana, stabilimento di Storo (Trento), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(8946)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1978.

Proroga a quarantadue mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3M Italia, stabilimento di Ferrania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. 3M Italia, stabilimento di Ferrania (Savona), con effetto dal 18 marzo 1974;

Visti i decreti ministeriali 13 gennaio 1975, 17 maggio 1975, 19 maggio 1975, 14 gennaio 1976, 8 giugno 1976, 23 giugno 1977 e 2 gennaio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. 3M Italia, stabilimento di Ferrania (Savona), è prolungata a quarantadue mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(8947)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1978.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa costruttori, in Argenta, stabilimento di Porto Garibaldi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 9 febbraio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Cooperativa costruttori, con sede in Argenta, stabilimento di Porto Garibaldi (Ferrara), con effetto dal 1° dicembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 30 settembre 1976, 26 novembre 1976, 7 maggio 1977 e 28 novembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa costruttori, con sede in Argenta, stabilimento di Porto Garibaldi (Ferrara), è prolungata a ventisette mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(8948)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antinevralgico Ragionieri » cialdini, nelle confezioni da 1, 2 e 3 cialdini e della relativa categoria liquido nelle confezioni da 1, 2, 3, 4, 6 e 10 flaconi, della ditta dott. R. R. Ragionieri, in Sesto Fiorentino. (Decreto di revoca n. 5256/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 11 giugno 1952, 10 luglio 1953, 30 ottobre 1964, 1° dicembre 1964 e 12 marzo 1970, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 6568 e 6568/A la specialità medicinale denominata « Antinevralgico Ragionieri » cialdini, nelle confezioni da 1, 2 e 3 cialdini e la relativa categoria liquido nelle confezioni da 1, 2, 3, 4, 6 e 10 flaconi, a nome della ditta dott. R. R. Ragionieri, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 356, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che gli accertamenti eseguiti dall'Istituto superiore di sanità su campioni della categoria liquido del prodotto suddeto hanno avuto esito non favorevole per la non corrispondenza a quanto registrato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 26 ottobre 1977;

Considerato, altresì, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977. ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, infine, che le controdeduzioni presentate dalla ditta succitata per quanto concerne il prodotto base (cialdini) non sono state ritenute valide ai fini del mantenimento della registrazione, né accettabile la modifica di composizione (sostituzione dello aminofenazone con pari dosaggio di propifenazone) richiesta dalla ditta medesima, come da parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Antinevralgico Ragionieri » cialdini, nelle confezioni da 1, 2 e 3 cialdini e della relativa categoria liquido nelle confezioni da 1, 2, 3, 4, 6 e 10 flaconi, registrate rispettivamente ai numeri 6568 e 6568/A in data 11 giugno 1952, 10 luglio 1953, 30 ottobre 1964, 1° dicembre 1964 e 12 marzo 1970, a nome della ditta dott. R. R. Ragionieri, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 356.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8614)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ossidone » 20 compresse, della ditta Istituto farmaceutico Scalari S.r.l., in Trezzano sul Naviglio. (Decreto di revoca n. 5269/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 15 maggio 1968, con il quale venne registrata al n. 16847 la specialità medicinale denominata « Ossidone » 20 compresse, a nome della ditta Istituto farmaceutico Scalari, S.r.l., con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 168, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che le controdeduzioni presentate in merito dalla ditta succitata non sono state ritenute valide, nè accettabile la proposta di modifica di composizione (sostituzione dell'aminofenazone con propifenazone a pari dosaggio), come da parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978.

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ossidone » 20 compresse, registrata al n. 16847 in data 15 maggio 1968, a nome della ditta Istituto farmaceutico Scalari S.r.l., con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 168.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8628)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sanaclin », nella confezione strip da 6 confetti, della ditta Camillo Corvi S.p.a., in Piacenza. (Decreto di revoca n. 5272/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 16 maggio 1972, col quale venne registrata al n. 15719 la specialità medicinale denominata « Sanaclin », nella confezione strip da 6 confetti, a nome della ditta Camillo Corvi S.p.a., con sede in Piacenza, stradone Farnese, 118, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che le controdeduzioni presentate in merito dalla ditta succitata non sono state ritenute valide, nè accettabile la proposta di modifica di composizione (sostituzione dell'aminofenazone con il propifenazone a pari dosaggio), come da parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sanaclin », nella confezione strip da 6 confetti, registrata al n. 15719 in data 15 maggio 1972, a nome della ditta Camillo Corvi S.p.a., con sede in Piacenza, stradone Farnese, 118.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8631)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neurartrol », nelle confezioni da 25, 30 e 40 capsule, della ditta Irbi - Istituto ricerche biochimiche italiane AA. Neri S.a.s., in Pomezia. (Decreto di revoca n. 5264/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 19 agosto 1970, con il quale venne registrata al n. 18749/B la categoria capsule della specialità medicinale denominata « Neurartrol », nelle confezioni da 25, 30 e 40 capsule, a nome della ditta Irbi - Istituto ricerche biochimiche italiane AA. Neri S.a.s., con sede in Pomezia (Roma), strada statale Pontina n. 28, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che le controdeduzioni presentate in merito dalla ditta succitata non sono state ritenute valide ai fini del mantenimento della registrazione della specialità medicinale di cui si tratta e che la proposta di modifica di composizione (sostituzione dell'aminofenazone con propifenazone a pari dosaggio) non è stata ritenuta accettabile per la presenza di altri componenti non rilevanti ad una terapia antireumatica, come da parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria capsule della specialità medicinale denominata « Neurartrol », nelle confezioni da 25, 30 e 40 capsule, registrata al n. 18749/B in data 19 agosto 1970, a nome della ditta Irbi - Istituto ricerche biochimiche italiane AA. Neri S.a.s., con sede in Pomezia (Roma), strada statale Pontina n. 28.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8623)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1978.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della ditta Laboratorio di chimica applicata Angelo Gabbiani, in Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreti ACIS numeri 830 e 831 in data 8 marzo 1957, la ditta società in accomandita semplice Laboratorio di chimica applicata Angelo Gabbiani fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via Mecenate, 76, le seguenti specialità medicinali regolarmente registrate: Antiasmatico Gabbiani, sciroppo; Bomboni alla fenoftaleina Gabbiani, pastiglie gommose; Cachets disinfettanti, cachets; Cialdino antinevralgico, cialdino; Magnesia Oxon, polvere; Nucleon, sciroppo; Stenogina, gocce e fiale; nonché le seguenti specialità medicinali, salva la prescritta registrazione: Sciroppo sedativo, sciroppo; Citrato Gabbiani, polvere; Cachet digestivo Gabbiani, cachets; Florema Gabbiani, sciroppo; Jotan Gabbiani, sciroppo; Pomata risolvente Gabbiani, pomata; Scirocolo Gabbiani, sciroppo; nonché preparati galenici in tutte le forme farmaceutiche;

Viste le lettere in data 30 giugno 1978, con le quali la ditta citata rinuncia alle predette autorizzazioni;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla società in accomandita semplice Laboratorio di chimica applicata Angelo Gabbiani, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Mecenate, 76, concessa con decreti ACIS numeri 830 e 831 in data 8 marzo 1957.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 12 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8721)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Faringo Caf » supposte per adulti, nella confezione 4 supposte da g 2,5 e della relativa serie supposte per bambini, nella confezione 4 supposte da g 1,5, della ditta S.I.T.I. - Società industriale terapeutica italiana S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5297/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 15 maggio 1968 e 29 novembre 1972, con i quali sono state registrate ai numeri 17157 e 17157/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Faringo Caf » supposte per adulti, nella confezione 4 supposte da g 2,5 e la relativa serie supposte per bambini nella confezione 4 supposte da g 1,5, a nome della ditta S.I.T.I. - Società industriale terapeutica italiana S.p.a., con sede in Milano, via Eritrea n. 48/8, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alla sua composizione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Faringo Caf » supposte per adulti, nella confezione 4 supposte da g 2,5 e della relativa serie supposte per bambini nella confezione 4 supposte da g 1,5, registrate rispettivamente ai numeri 17157 e 17157/1 in data 15 maggio 1968 e 29 novembre 1972, a nome della ditta S.I.T.I. - Società industriale terapeutica italiana S.p.a., con sede in Milano, via Eritrea n. 48/8.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8641)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.
Modificazione di un caposaldo e variazione di estesa della strada statale n. 206 « Pisana-Livornese ».

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;
Vista la nota 20 marzo 1978, n. 3880, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto la modifica di un caposaldo e la variazione di estesa della strada statale n. 206 « Pisana-Livornese »;
Visto il decreto 16 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 7 luglio 1958, in cui la strada statale n. 206 « Pisana-Livornese », veniva classificata statale con i seguenti caposaldi di itinerario: « Innesto con la strada statale n. 1 presso Pisa-Colle Salvetti-Torretta Nuova-Crocino-Innesto con la strada statale n. 1 a San Pietro in Palazzi »; con una estesa complessiva di km 44 + 742;
Sentiti il consiglio di amministrazione della Direzione generale dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i quali hanno espresso parere favorevole rispettivamente con i voti n. 765 del 7 luglio 1977 e n. 318 del 18 luglio 1978;
Ritenuto quindi, che si può provvedere a quanto richiesto dalla Direzione generale dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

Il caposaldo della strada statale n. 206 « Pisana-Livornese » indicato nel decreto ministeriale citato nelle premesse come « Innesto con la strada statale n. 1 presso Pisa, viene così modificato: « Innesto con la strada statale n. 67 a Pisa ».

Art. 2.

L'itinerario della strada statale n. 206 « Pisana-Livornese » a seguito della modifica di cui all'art. 1 del presente decreto, assume la seguente percorrenza: « Innesto con la strada statale n. 1 a San Pietro in Palazzi-Crocino-Torretta Nuova-Colle Salvetti-Innesto con la strada statale n. 67 a Pisa » con un aumento di km 1 + 358 rispetto alla precedente e pertanto, l'estesa complessiva della strada statale n. 206 viene determinata in km 46 + 100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: PADULA

(8833)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.
Declassificazione di alcuni tratti delle strade statali numeri 377, 389 e 16 e modificazione di capisaldi a seguito della costruzione della variante esterna agli abitati di Monopoli e Fasano.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;
Considerato che a seguito della costruzione delle varianti esterne agli abitati di Monopoli e Fasano è venuto meno il collegamento tra la strada statale n. 16 e la strada statale n. 379;
Vista la nota n. 2134 del 9 giugno 1975, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto le seguenti declassificazioni e modifiche di alcuni caposaldi di itinerario:

1) declassifica del tratto della strada statale n. 377 compreso tra il km 0 + 000 e km 0 + 940 con modifica della lunghezza complessiva da km 47 + 324 a chilometro 46 + 294 fermi restando i caposaldi di itinerario;
2) declassifica del tratto di strada statale n. 379 compreso tra il km 0 + 000 e km 22 + 700 e modifica dei caposaldi di itinerario nel seguente modo: « Innesto strada statale n. 16 a Fasano Torre Spaccata-Masseria Caputo-Innesto strada statale n. 16 a Brindisi »;
3) declassifica del tratto di strada statale n. 16 compreso tra il km 840 + 314 e il km 847 + 880;

Sentiti i pareri favorevoli espressi da:
consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. con voto n. 694 del 19 giugno 1974;
giunta regionale delle Puglie con voto n. 1473 dell'8 marzo 1976;
consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 499 del 13 luglio 1976;
Viste le delibere delle amministrazioni provinciali di Brindisi e di Bari rispettivamente con n. 112/10 del 24 ottobre 1977 e n. 77 del 24 febbraio 1977;
Ritenuto quindi che si può provvedere alla modifica dei caposaldi ed alla classifica dei tratti di strada di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il tratto di strada statale n. 377 compreso tra il chilometro 0 + 000 ed il km 0 + 940 è classificato provinciale e consegnato all'amministrazione provinciale di Bari, mentre il tratto ricadente all'interno dell'abitato di Monopoli è classificato comunale e consegnato al comune.

Art. 2.

La strada statale n. 379 dal km 0 + 000 al km 22 + 700 è classificata provinciale con i seguenti caposaldi: « Innesto strada statale n. 16 a Fasano Torre Spaccata-Masseria Caputo-Innesto strada statale n. 16 a Brindisi » e viene consegnata alle amministrazioni provinciali di Bari e di Brindisi.

Art. 3.

Il tratto di strada statale n. 16 dal km 840 + 314 al km 847 + 880 è classificato provinciale e consegnato all'amministrazione provinciale di Bari, mentre il tratto ricadente all'interno dell'abitato di Monopoli è classificato comunale e consegnato al comune.

Art. 4.

La strada statale n. 16 dal km 855 + 700 al chilometro 861 + 900 è confermata statale; mentre l'inizio della strada statale n. 379 avrà luogo dal km 855 + 700 della strada statale n. 16, seguire verso sud la nuova variante e ricongiungersi all'attuale strada statale n. 379 al km 22 + 700 di detta strada, proseguendo fino a Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: PADULA

(8834)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 27 ottobre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° marzo 1976;

Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1978, 22 maggio 1978, 23 maggio 1978, 9 ottobre 1978, 10 ottobre 1978, 11 ottobre 1978 e 12 ottobre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 27 ottobre 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8943)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 30 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Padova, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1978, 13 settembre 1978 e 26 settembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Padova;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Padova, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8941)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carpen.Tu.Mer., in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 1978, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Carpen.Tu.Mer di Taranto, con effetto dal 1° agosto 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carpen.Tu.Mer di Taranto, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9013)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Monsider Sud, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione e di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Monsider Sud, con sede in Taranto, con effetto dal 1° luglio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Monsider Sud, con sede in Taranto, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9011)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecmes, in agro di Grottaglie.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978, di dichiarazione della sussistenza della condizione e di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tecmes, in agro di Grottaglie (Taranto), con effetto dal 1° luglio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecmes in agro di Grottaglie (Taranto), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9015)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecmes, in agro di Grottaglie.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tecmes, in agro di Grottaglie (Taranto), con effetto dal 1° luglio 1977;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1978, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecmes, in agro di Grottaglie (Taranto), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9016)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carpen.Tu.Mer., in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Carpen. Tu. Mer. di Taranto, con effetto dal 1° agosto 1977;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1978, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dependenti dalla Sr.l. Carpen. Tu.Mer. di Taranto, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9014)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Monsider Sud, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Monsider Sud, con sede in Taranto, con effetto dal 1° luglio 1977;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Monsider Sud, con sede in Taranto, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9012)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato in comune di Borgofranco Po

Con decreto 13 luglio 1978, n. 1121, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquato ex sede arginale del fiume Po in comune di Borgofranco Po (Mantova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2 mappali 39 (Ha 0.85.30); 70 (Ha 0.45.10) e al foglio 3 mappale 21 (Ha 2.78.00) della superficie complessiva di Ha 4.08.40 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 23 aprile 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(9019)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Langhirano

Con decreto 22 giugno 1978, n. 957, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno estromesso dall'alveo del torrente Parma in comune di Langhirano (Parma) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 34 mappali 141-142-247-248-249 e 250; al foglio 41 mappali 334-439-459-460-461-462-463-464-465-466 e 467 della superficie complessiva di Ha 3.49.20 ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 gennaio 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9020)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Collecchio

Con decreto 22 giugno 1978, n. 959, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno estromesso dall'alveo del torrente Taro in comune di Collecchio (Parma) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 53 mappale 56 della superficie di Ha 1.03.50 ed indicato nella planimetria in scala 1:4000 rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di Parma; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9021)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale «Pejo Fonte Alpina» di Pejo

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1978, n. 1703, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale «Pejo Fonte Alpina» di Pejo (Trento).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9022)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione del 1° semestre 1977 valevole per il secondo semestre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 18 agosto 1977, deve essere aggiunto il seguente titolo:

numero d'ordine: 520;
denominazione dei titoli: «Consorzio di Credito OO.PP. 5% Città di Milano II em.»;
con cedola: «72,05»;
senza cedola: «69,55»;
detratto il decimo con cedola: «64,85»;
detratto il decimo senza cedola: «62,60».

(9365)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223

Corso dei cambi del 15 novembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	—	—	—	840,50	840,45	—	—	840,55
Dollaro canadese	—	—	—	—	—	715,75	715,50	—	—	715,80
Franco svizzero	—	—	—	—	—	513,20	513,33	—	—	513,25
Corona danese	—	—	—	—	—	160,95	161,03	—	—	160,95
Corona norvegese	—	—	—	—	—	167,15	167,02	—	—	167,20
Corona svedese	—	—	—	—	—	193,30	193,40	—	—	193,35
Fiorino olandese	—	—	—	—	—	411,05	411,36	—	—	411,10
Franco belga	—	—	—	—	—	28,30	28,3140	—	—	28,30
Franco francese	—	—	—	—	—	193,55	193,69	—	—	193,55
Lira sterlina	—	—	—	—	—	1654,45	1654,90	—	—	1654,50
Marco germanico	—	—	—	—	—	444 —	444,01	—	—	444 —
Scellino austriaco	—	—	—	—	—	60,70	60,7680	—	—	60,70
Escudo portoghese	—	—	—	—	—	18,20	18,20	—	—	18,25
Peseta spagnola	—	—	—	—	—	11,80	11,8460	—	—	11,85
Yen giapponese	—	—	—	—	—	4,40	4,4270	—	—	4,43

Media dei titoli del 15 novembre 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	73,100
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	99,350
» 5 % (Ricostruzione)	99,925
» 5 % (Città di Trieste)	100,275
» 5 % (Beni esteri)	100,050
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,500
» 5,50 % » » 1968-83	83,375
» 5,50 % » » 1969-84	81,225
» 6 % » » 1970-85	80,050
» 6 % » » 1971-86	78,200
» 6 % » » 1972-87	76,300
» 9 % » » 1975-90	84,325
» 9 % » » 1976-91	83,475
» 10 % » » 1977-92	88 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,400
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,125
» » » » 1-10-1979	101,150
» » » » 1- 1-1978/80	100,550
» » » » 1- 3-1978/80	100,575
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,175
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,850
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,575
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,700
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,175
» » » 10 % 1- 1-1981	95,100
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,900
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,300
» » » 12 % 1- 4-1982	97,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 novembre 1978

Valuta	
Dollaro USA	840,50
Dollaro canadese	715,65
Franco svizzero	513,275
Corona danese	160,995
Corona norvegese	167,205
Corona svedese	193,375
Fiorino olandese	411,23
Franco belga	28,312
Franco francese	193,625
Lira sterlina	1654,70
Marco germanico	444,015
Scellino austriaco	60,742
Escudo portoghese	18,225
Peseta spagnola	11,846
Yen giapponese	4,429

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 224

Corso dei cambi del 16 novembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	844,55	844,55	844,60	844,55	844,50	844,55	844,45	844,55	844,55	844,55
Dollaro canadese	716,65	716,65	717 —	716,65	716,75	716,65	716,60	716,65	716,65	716,65
Franco svizzero	507,89	507,89	507,50	507,89	507 —	507,89	506,55	507,89	507,89	507,90
Corona danese	160,83	160,83	160,70	160,83	160,75	160,83	160,83	160,83	160,83	160,85
Corona norvegese	167,10	167,10	167 —	167,10	167,05	167,10	167,09	167,10	167,10	167,10
Corona svedese	193,28	193,28	193,55	193,28	193,25	193,28	193,33	193,28	193,28	193,30
Fiorino olandese	411,04	411,04	411,10	411,04	410,85	411,04	411,06	411,04	411,04	411 —
Franco belga	28,294	28,294	28,33	28,294	28,30	28,29	28,279	28,294	28,294	28,30
Franco francese	193,82	193,82	194,20	193,82	193,75	193,82	193,88	193,82	193,82	193,85
Lira sterlina	1656 —	1656 —	1656,40	1656 —	1655,65	1656 —	1656 —	1656 —	1656 —	1656 —
Marco germanico	443,90	443,90	444,10	443,90	443,75	443,90	443,61	443,90	443,90	443,90
Scellino austriaco	60,704	60,704	60,78	60,704	60,69	60,70	60,705	60,704	60,704	60,70
Escudo portoghese	18,25	18,25	18,25	18,25	18,16	18,25	18,18	18,25	18,25	18,25
Peseta spagnola	11,864	11,864	11,85	11,864	11,85	11,86	11,87	11,864	11,864	11,85
Yen giapponese	4,394	4,394	4,3825	4,394	4,39	4,39	4,394	4,394	4,394	4,40

Media dei titoli del 16 novembre 1978

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	73,100
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	99,425
» 5 % (Ricostruzione)	100,150
» 5 % (Città di Trieste)	100,425
» 5 % (Beni esteri)	100,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,500
» 5,50 % » » 1968-83	83,375
» 5,50 % » » 1969-84	81,225
» 6 % » » 1970-85	80,050
» 6 % » » 1971-86	78,200
» 6 % » » 1972-87	76,300
» 9 % » » 1975-90	84,325
» 9 % » » 1976-91	83,475
» 10 % » » 1977-92	88 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,400

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,175
» » » » 1-10-1979	101,175
» » » » 1- 1-1978/80	100,650
» » » » 1- 3-1978/80	100,550
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,175
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,850
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,575
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,650
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,675
» » » 10 % 1- 1-1981	95,150
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,975
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,325
» » » 12 % 1- 4-1982	97,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 novembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	844,50
Dollaro canadese	716,625
Franco svizzero	507,22
Corona danese	160,83
Corona norvegese	167,095
Corona svedese	193,305
Fiorino olandese	411,05
Franco belga	28,286
Franco francese	193,85
Lira sterlina	1656 —
Marco germanico	443,455
Scellino austriaco	60,704
Escudo portoghese	18,215
Peseta spagnola	11,867
Yen giapponese	4,394

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bonate Sopra

Con deliberazione della giunta regionale 5 ottobre 1978, n. 18625, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Bonate Sopra (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare 11 giugno 1977, n. 25.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 7 ottobre 1977, n. 68.

(8997)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/6669-29/VII del 26 maggio 1937, con il quale il cognome del sig. Budinich Paolo, nato a Lussingrande (Pola) il 28 agosto 1916, residente a Trieste in Salita di Contovello, 6/1, venne ridotto nella forma italiana di « Budini », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Vista la domanda prodotta in data 14 ottobre 1978, corredata della prescritta documentazione, con la quale il predetto chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Budinich »;
Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premesa è revocato e, pertanto, il cognome del sig. Budini Paolo è restituito nella forma originaria di « Budinich ».
Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Budini assunto dalla moglie del predetto, Vidich Ambra, nata a Trieste il 14 aprile 1922.

Il sindaco di Trieste è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 3 novembre 1978

p. *Il prefetto*: RUGGIERO

(9026)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/6669-29/VII del 26 maggio 1937, con il quale il cognome del sig. Budinich Paolo, nato a Lussingrande (Pola) il 28 agosto 1916, residente a Trieste in Salita di Contovello, 6/1, venne ridotto nella forma italiana di « Budini », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda prodotta in data 14 ottobre 1978, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Budini Marco, nato a Trieste il 18 agosto 1953, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Budinich », posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto;
Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Paolo, sig. Budini Marco, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Budinich ».

Il sindaco di Trieste è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 3 novembre 1978

p. *Il prefetto*: RUGGIERO

(9027)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a novanta posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 25 del 1° settembre 1978, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 3805 del 26 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1978, registro n. 30, foglio n. 389, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a novanta posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella *A*) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 15 febbraio 1975, n. 3097.

(9055)

OSPEDALE GRANDE DEGLI INFERMI « R. CAPOTONDI CALABRESI » DI VITERBO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (diploma di specializzazione in anestesia e rianimazione);
sei posti di assistente della divisione di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Viterbo.

(4054/S)

OSPEDALE CIVILE DI CECINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di assistente radiologo;
un posto di assistente della sezione del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cecina (Livorno).

(4050/S)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI SCIACCA

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sciacca (Agrigento).

(4047/S)

OSPEDALE CIVILE DI CARITA' DI RACCONIGI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina;
un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Racconigi (Cuneo).

(4052/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELLAMONTE

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellamonte (Torino).

(4048/S)

OSPEDALE «P. LUCCHESI» DI PIETRASANTA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pietrasanta (Lucca).

(4049/S)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1978, n. **13.**

Norme per le agevolazioni di viaggio a favore dei lavoratori dipendenti e degli studenti.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 29 del 18 settembre 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di garantire il trasporto con tariffe preferenziali dei lavoratori dipendenti e degli studenti è fatto obbligo alle aziende municipalizzate ed alle imprese private che esercitano autoservizi pubblici di linea extra-urbane in base a concessione regionale nonché alle ferrovie calabro-lucane e che non godono, per tali servizi, di altri interventi finanziari pubblici comunque denominati, di praticare lo sconto del 70 per cento della tariffa ordinaria nei confronti degli studenti e dei lavoratori dipendenti che utilizzano in abbonamento autoservizi di linea per raggiungere la scuola o i posti di lavoro.

Art. 2.

La misura dello sconto di cui al precedente art. 1 è ridotta al 55 per cento della tariffa ordinaria nei seguenti casi:

a) per i lavoratori dipendenti con trattamento complessivo mensile corrispondente ad un importo annuo superiore a lire 5 milioni, comprensivo di tutti gli emolumenti a carattere continuativo, ivi comprese le mensilità aggiuntive, indennità e compensi della stessa natura al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate in applicazione di norme di legge, di contratti collettivi o di accordi aziendali, con esclusione degli assegni familiari e le quote di aggiunte di famiglia;

b) per gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui reddito complessivo, al netto delle detrazioni per carico familiare previste dalla legge, sia superiore a lire 5 milioni. Il costo sociale dello sconto eccedente le riduzioni sugli abbonamenti ordinari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 10 del 18 luglio 1978 è a carico della Regione.

Art. 3.

All'art 5 della succitata legge regionale n. 10 è aggiunto il seguente sesto comma *bis*: «nel caso di abbonamenti mensili validi anche nei giorni festivi o nelle ore notturne, legati al rispetto dei turni di lavoro a ciclo continuo, potrà essere autorizzata una maggiorazione del prezzo dell'abbonamento non superiore al 10 per cento di quello ordinario».

Art. 4.

Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 5 della legge regionale n. 32 del 9 dicembre 1977.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 2.500 milioni, si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 7001101 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1978.

La spesa di lire 2.500 milioni, è imputata al cap. 2222103, già istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1978, che viene incrementato della medesima somma.

Per gli anni successivi la corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 6 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 10 settembre 1978

FERRARA

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1978, n. **14.**

Ulteriore proroga del termine previsto dal terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 22 aprile 1974, n. 6, recante: « Contributi per l'assistenza farmaceutica diretta a coltivatori diretti, artigiani e commercianti ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 18 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dal terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 22 aprile 1974, n. 6, è prorogato al 31 dicembre 1978.
La concessione dei contributi alle casse mutue provinciali è subordinato alla presentazione dei rendiconti di cui all'art. 5 della predetta legge per gli esercizi precedenti.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 10 settembre 1978

FERRARA

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1978, n. **15.**

Integrazioni e modificazioni delle leggi regionali 10 novembre 1972, n. 6 e 29 aprile 1975, n. 14.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 18 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal primo gennaio 1977 ai consiglieri viene corrisposto un rimborso mensile per spese di trasporto, stabilito, per una parte, in misura forfettaria e, per l'altra parte a giornata di presenza, variabili entrambe in relazione alla distanza tra la loro residenza abituale e la sede del consiglio regionale.

La quota forfettaria del rimborso è determinata nella seguente misura netta: L. 50.000 fino a 40 chilometri; L. 60.000 fino a 60 chilometri; L. 90.000 fino a 90 chilometri; L. 110.000 fino a 120 chilometri; L. 130.000 fino a 140 chilometri; L. 160.000 fino a 170 chilometri; L. 180.000 fino a 200 chilometri; L. 200.000 oltre i 200 chilometri.

Per ogni giornata di assenza alle sedute del consiglio regionale, e delle commissioni consiliari permanenti di appartenenza, sarà trattenuta una somma pari ad un dodicesimo del rimborso forfettario mensile di cui al precedente comma. In caso di assenza ad una delle sedute del consiglio e degli altri predetti organismi consiliari, che si tengano nello stesso giorno, la trattenuta sarà di un ventiquattresimo.

Il rimborso per ogni giornata di presenza alle sedute del consiglio regionale, della conferenza dei presidenti di gruppo e delle commissioni consiliari permanenti di appartenenza è stabilito nella misura del costo chilometrico, pari ad un decimo del prezzo di un litro di benzina super, moltiplicato per il doppio della distanza tra il luogo di residenza abituale del consigliere e la sede del consiglio regionale, arrotondata per eccesso alla decina di chilometri.

Qualora il consiglio e le commissioni consiliari permanenti tengano riunioni lo stesso giorno ed il consigliere partecipi ad una sola di tali riunioni, il rimborso di cui al precedente comma è ridotto alla metà.

I consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio non hanno diritto al rimborso per spese di trasporto ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal primo gennaio 1977 ai consiglieri regionali è corrisposta per attività inerenti il loro mandato una diaria di L. 270.000 mensili. L'ufficio di presidenza può decidere di non corrispondere in tutto o in parte la diaria ai consiglieri assenti e senza giustificato motivo.

Ai consiglieri che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio, per ogni giornata di assenza alle sedute del consiglio regionale e a quelle dell'ufficio di presidenza e delle commissioni consiliari permanenti, sempre che queste ultime si tengano in giorni diversi da quelli delle riunioni del consiglio, sarà trattenuta una somma pari ad un dodicesimo della diaria prevista dal presente articolo ».

Art. 3.

L'art. 2 della legge regionale 29 aprile 1975, n. 14, è abrogato.

Art. 4.

Le somme trattenute o non corrisposte ai consiglieri regionali in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 saranno riversate in favore del fondo di previdenza di cui alla legge regionale 15 dicembre 1972, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Al maggior onere derivante dalla presente legge, previsto per gli anni 1977 e 1978 in lire 70 milioni, si fa fronte con i fondi stanziati al cap. 1001101 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978.

Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 10 settembre 1978

FERRARA

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1978, n. 16.

Norme transitorie integrative dell'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 1977, n. 9, recante norme per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica da realizzare con gli speciali interventi previsti dalla legge 5 agosto 1975, n. 412.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 18 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La redazione e l'approvazione, da parte degli enti obbligati, dei progetti delle opere di edilizia scolastica previste nel primo programma regionale di intervento approvato ai sensi della legge 5 agosto 1975, n 412, potranno avvenire entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1978.

I finanziamenti non utilizzati con le modalità di cui al comma precedente potranno essere impiegati per far fronte a maggiori spese di altri interventi del settore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 10 settembre 1978

FERRARA

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1978, n. 17.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 18 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma de l'art. 4 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il consigliere regionale in missione ha inoltre diritto ad una indennità di trasferta giornaliera nella misura stabilita dallo Stato per le qualifiche indicate al punto 1) della tabella *A* allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 ».

Dopo il terzo comma dello stesso articolo è aggiunto il comma seguente:

« Al consigliere regionale che non disponga di una autovettura di servizio e che, su designazione del consiglio, faccia parte di commissioni speciali o di altri organismi costituiti presso la Regione, per la partecipazione alle relative riunioni che si svolgano fuori della sua abituale residenza ed in giorni diversi da quelli delle riunioni del consiglio e delle commissioni permanenti, spetta una indennità di missione giornaliera senza pernottamento di L 10.000, oltre al rimborso integrale delle spese di trasporto Non spetta l'indennità per le missioni di durata inferiore a 6 ore. Tale rimborso, nel caso di trasporto effettuato con automezzo proprio, sarà corrisposto nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina moltiplicato per il doppio della distanza chilometrica tra la sede della residenza del consigliere e quella della riunione della commissione e dell'organismo di appartenenza ».

Art. 2.

Al maggiore onere derivante dalla presente legge, previsto per l'anno 1978 in lire 10 milioni, si fa fronte con i fondi stanziati al cap. 1001101 del bilancio di previsione per l'anno 1978 « competenze per i membri del consiglio regionale ».

Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 10 settembre 1978

FERRARA

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1978, n. 18.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 18 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al secondo comma, lettera *b*), dell'art. 1 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6, dopo le parole « ai vice presidenti del consiglio », sono aggiunte le parole: « al presidente della commissione per il piano di sviluppo regionale ».

Art. 2.

Al maggior onere derivante dalla presente legge, previsto per l'anno 1978 in lire un milione e cinquecentomila, si fa fronte con i fondi stanziati nel cap. 1001101 « Competenze per i membri del consiglio regionale », del bilancio di previsione per l'anno 1978.

Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 10 settembre 1978

FERRARA

(8231)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100783240)